Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 21 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 736.

Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SIMONINI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 737.

Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni nei seguenti limiti:

lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50;
lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51;
lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52.

La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sarà stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire 467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire 313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000 nell'esercizio 1985-86.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1985-86 compreso.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente art. 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Art. 3.

Per l'esercizio 1949-50 l'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 56, 108 e 262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario per la somma di lire 140 milioni, e degli stanziamenti inscritti nei capitoli 75 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio finanziario, per la residua somma di lire 14 milioni.

Per l'esercizio 1950-51 l'onere di lire 308 milioni sarà fronteggiato mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 280 milioni e nei capitoli corrispondenti ai capitoli 68 e 224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1949-50 per la residua somma di 28 milioni.

Per gli esercizi succcessivi sarà provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Art. 4.

Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito al « Ministero della difesa » il « Ministero delle finanze » quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 5.

Le norme di cui all'art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarrà, in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal Demanio dello Stato o da Comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse.

Art. 6.

La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 373 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche,

è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza è chiamato a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopracitato.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 738.

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947 nonchè nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera *c*), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè dagli articoli 4, lettera *c*) e 5 lettera *b*), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennità militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 739.

Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25 % dell'indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere

per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.

Art. 2.

L'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 agosto 1950, n. 740.

Autorizzazione di un contributo di lire 139 milioni per far fronte ad un programma straordinario di miglioramento agrario-zootecnico per la provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-1950, la spesa di lire 139 milioni per l'attuazione di un programma straordinario di miglioramento agrario-zootecnico nella provincia di Udine.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con le maggiori entrate di cui al quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-1950.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1950.

Norme per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le società concessionarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
Il MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 257 e 258 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1947, relativo alla concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili alla Società italiana radio marittima;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, afferente la concessione alla Società « Radiomar » per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, relativo al cambio della ragione sociale della Società « Radiomar » in Compagnia generale « Telemar ».

Considerata la necessità di regolare con apposite norme gli eventuali passaggi di gestione del servizio radio telegrafico di bordo fra le due Società concessionarie ed il rilascio e rinnovo delle licenze d'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le norme, che formano unico contesto col presente decreto, regolanti i passaggi di gestione del servizio radio telegrafico a bordo delle navi mercantili fra le Società concessionarie, ed il rilascio e il rinnovo delle licenze di esercizio.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrastanti con le norme stesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 24, foglio n. 199. — ALIFFI

Norme da osservare per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo fra le Società concessionarie e per la richiesta di rilascio o rinnovo della licenza di esercizio.

1. — La licenza di esercizio prevista dal regolamento internazionale per le stazioni radiotelegrafiche di bordo verrà rilasciata a nome della Società concessionaria e con un periodo di validità corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato fra la concessionaria e l'armatore. Tale licenza dovrà essere pertanto rinnovata, sia dalla medesima concessionaria, in occasione del rinnovo del contratto di gestione con l'armatore, sia dalla concessionaria subentrante in caso di passaggio di gestione. La licenza di esercizio verrà inoltre automaticamente a scadere durante il periodo della sua validità, e dovrà essere rinnovata, qualora vengano apportate modifiche tecniche agli impianti radiotelegrafici esistenti a bordo.

2. — Per ottenere la licenza o il rinnovo della licenza di esercizio le Società concessionarie dovranno avanzare domanda su carta da bollo da L. 32 al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Ispettorato generale telecomunicazioni Servizio radio, specificando se la richiesta è motivata da nuova sistemazione di impianto, da modifica agli impianti esistenti, da passaggio di gestione fra le concessionarie oppure da normale scadenza del termine di validità della precedente richiesta.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti

a) da una quietanza di tesoreria comprovante il versamento della somma di L. 3000, costituente il deposito cauzionale. Tale quietanza non dovrà essere allegata qualora si tratti di rinnovo di licenza per una nave a nome della quale la Società concessionaria abbia già precedentemente versato cauzione, oppure qualora la Società concessionaria abbia già precedentemente versato un deposito cauzionale globale e su tale deposito vi sia ancora disponibile la richiesta somma di L. 3000. In tali casi dovranno sempre essere indicati nella domanda gli estremi relativi alla ricevuta che testimonia l'esistenza del deposito;

b) da una dichiarazione da parte dell'armatore conforme al mod. *A*. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso che la richiesta di licenza sia motivata da modifiche apportate agli impianti radiotelegrafici di bordo durante il periodo di validità del contratto con l'armatore;

c) da una specifica, in doppia copia, degli elementi caratteristici della nave e dell'impianto radio nonchè dei dati contrattuali conformemente al mod. *B*.

3. — La domanda di licenza con i relativi allegati dovrà essere presentata alla Capitaneria di porto presso la quale sarà eseguito il controllo o il collaudo dell'impianto, la quale provvederà a vistarla; dopo aver accertato l'esattezza dei dati, e ad inoltrarla, allegandovi i documenti di cui al successivo art. 5, tramite il Ministero della marina mercantile Direzione generale navigazione e traffico Divisione I, Sezione II.

Il mod. *B* contenente i dati caratteristici dovrà essere compilato con la maggiore cura, possibilmente dopo il collaudo della stazione, affinchè gli elementi relativi agli apparati e alle onde di servizio corrispondano rigorosamente a quelli effettivi.

5. — Nel caso di richiesta di licenza per nuovi impianti o di rinnovo di licenza per modifiche apportate agli impianti radiotelegrafici esistenti la Società concessionaria dovrà curare perchè da parte dell'armatore siano rimessi alla stessa Capitaneria di porto presso la quale viene eseguito il collaudo i seguenti documenti:

a) un piano in scala della sezione longitudinale della nave in cui risulti in modo chiaro l'ubicazione della stazione radiotelegrafica e della cabina o cabine del personale; l'ubicazione delle bussole di bordo in modo che se ne possa ricavare la distanza esistente fra queste e la stazione radiotelegrafica l'ubicazione degli aerei radiotelegrafici. Tale piano potrà essere eventualmente corredato da schizzi particolari quotati che valgano maggiormente ad illustrare quanto richiesto;

b) una pianta in scala della stazione radiotelegrafica e degli alloggi del personale radiotelegrafico da cui dovrà risultare la disposizione degli apparecchi radioelettrici, la disposizione degli accessi, degli stipi, degli armadi, del sistema di riscaldamento e ventilazione, la ubicazione delle finestre e dei portellini di murata; la disposizione degli arredi degli alloggi del personale, l'ubicazione dello sportello per l'accettazione telegrammi, l'ubicazione della saletta per accettazione telegrammi etc.;

c) da un prospetto dal quale dovranno risultare le seguenti notizie:

1° dove immettono le porte di ingresso alla stazione radiotelegrafica;

2° materiale con cui è costituita la stazione radiotelegrafica;

3° materiale di rivestimento interno della stessa;

4° altezza della stazione e degli alloggi del personale;

5° sistema col quale la stazione è fissata sul ponte;

6° quanto dista la stazione dalle più vicine tubulature di vapore, da sorgenti di rumore, da macchinari in moto e da luoghi di convegno per passeggeri ed equipaggio;

7° tutte le altre indicazioni utili per poter giudicare sulla idoneità del locale per quanto riguarda le prescrizioni vigenti.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere firmati dall'armatore e dal comandante della nave e vistati dall'Ufficio del registro italiano navale.

Essi devono essere presentanti in triplice copia.

La distanza delle bussole dalla stazione radiotelegrafica non può essere inferiore agli 8 metri; tuttavia per apparati radiotelegrafici di potenza inferiore o uguale a 1,5 Kw-alimentazione può consentirsi una distanza inferiore agli 8 metri purchè non discenda al disotto dei 5 e purchè il Comando di bordo dichiari per iscritto che non esistono perturbazioni al funzionamento delle bussole.

Eccezionalmente potrà consentirsi una distanza inferiore quando il Comando di bordo ed il R.I.Na attestino con dichiarazione firmata da entrambi, che le bussole di bordo non subiscono perturbazioni con gli apparecchi radioelettrici in funzione durante un intiero giro di bussola di 360. Tale dichiarazione deve essere, come i disegni, presentata in triplice copia.

6. — Il Ministero della marina mercantile dopo aver ricevuto la domanda ed i relativi disegni li esaminerà e trasmetterà la pratica al Ministero delle poste e telecomunicazioni con le sue eventuali annotazioni trattenendo per suo uso una copia del modello *B* e due copie dei disegni.

7. — La Commissione di collaudo governativa che provvederà alla verifica o al collaudo dell'impianto dovrà compilare il relativo verbale in cinque copie rilasciando l'originale a bordo ed inviando le altre:

una al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale telecomunicazioni, Servizio radio;

una al Ministero della marina mercantile Direzione generale navigazione e traffico Divisione I, Sezione II;

una alla Capitaneria di porto presso la quale è iscritto il piroscafo:

una alla Società concessionaria che gestisce il servizio radiotelegrafico.

8. — Il Ministero delle poste dopo aver ricevuto la domanda con i relativi allegati (mod. *A* e mod. *B*) nonchè una copia dei disegni, del prospetto di cui all'art. 5 comma c), della eventuale dichiarazione del Comando di bordo circa le bussole, e del verbale di collaudo provvederà a rilasciare la licenza di esercizio in triplice copia inviando l'originale ed una copia alla Società concessionaria affinchè questa trattenga la copia per suo uso e rimetta a bordo l'originale, ed una copia al Ministero della marina mercantile.

9. — Indipendentemente dalla pratica sopradetta per il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio le Società concessionarie dovranno tempestivamente informare il Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale telecomunicazioni, Servizio telecomunicazioni e radiotelegrafiche, e per conoscenza: lo Stato Maggiore della Marina militare, Reparto telecomunicazioni, Ufficio 2°, e il Ministero della marina mercantile Direzione generale della navigazione e traffico Divisione I, Sezione II dell'effettuato cambio di gestione o, in caso di navi di nuovo armamento dell'avvenuta assunzione di esercizio rimettendo debitamente compilato il mod. *B*.

MODELLO *A*

Ai fini della richiesta della licenza di esercizio per la stazione radiotelegrafica di bordo del ns/ piroscafo

dichiaro di aver stipulato / rinnovato regolare contratto con la Società . . . . per la gestione del servizio a bordo.

Il contratto ha la durata di anni . . . . a partire dal

Precedentemente la gestione del servizio era affidata alla Società . . . ed il relativo contratto scadente con la data del . . . . è stato disdetto con lettera raccomandata in data . . . .

L'ARMATORE

MODELLO *B*

Elementi relativi alla Gestione R. T del piroscafo . . . .

Armatore . . . . . con sede in .
Porto di iscrizione . . . . Matricola . . .
. . stazza lorda . . . . Servizio cui è adibita la nave . . . . . N. persone equipaggio . . . . . N. marconisti .
N. posti da passeggero . . . . Itinerari dei viaggi cui è destinata la nave . .
Nominativo r. t. . . Categoria r. t.
Società che precedentemente gestiva il servizio r. t.
Porto e data in cui fu assunto l'esercizio dell'impianto . Porto e data in cui fu collaudato l'impianto . . .

	Tipo	Potenza antenna	Frequenze di servizio
Trasm. o. m. l. .	. . . . . .	. . . . .	. . . .
Trasm. o. m. . .	. . . . . .	. . . .	. . . .
Trasm. o. c. . .	. . . . . .	. . . . .	. . . .
Trasm. r. t. f. .	. . . . . .	. . . . .	. . . .
Trasm. Socc. . .	. . . . . .	. . . . .	. . . .

	Tipo	Gamme di frequenza in Kc/s
Ric. a crist. .	. . . .	. . . .
Ric. n. uno. .	. . .	. . . .
Ric. n. due. .	. . .	. . . .
Ric. n. tre	. . . .	.
Ric. n. quattro.	. . . .	. . . .

Avvisatore automatico di allarme, tipo . . . .
Radiogoniometro tipo . . .
Impianti per lance di salvataggio N. tipo . . . .
Altezza dell'antenna sul mare, metri . . .
Corrente in antenna sulla frequenza di 500 Kc/s, Amp. .
Servizio effettuato dalla stazione . . . .
Ore di apertura . . . .

(4024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Eugenio Tommasini-Mattiucci, direttore di Governo di 2ª classe nel ruolo del personale dell'Amministrazione dell'Africa italiana, avverso la denegatagli corresponsione della indennità per la perdita del « piccolo bagaglio » avvenuta per eventi bellici nell'Africa italiana.

(4033)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 169

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143 —
» Firenze	624,82	143 —
» Genova	624,85	143 —
» Milano	624,82	143,30
» Napoli	624,80	143,15
» Palermo	624,80	143,10
» Roma	624,80	143,35
» Torino	624,825	142,90
» Trieste	624,82	143,05
» Venezia	624,825	143,05

Media dei titoli del 21 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	71 —
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	47,20
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,575
Id. 5 % 1936	94,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,175
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,32

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura denominata « Tenuta Coronella », sita nel comune di Ferrara, della estensione di ettari 525 circa, di cui ai decreti Ministeriali 23 dicembre 1948 e 20 giugno 1949, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 350.

La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 875 circa, e resta così delimitata:

a *nord*: ferrovia Ferrara-Bondeno e proprietà sig. Giorgio Tugnoli;

ad *ovest*: strada comunale via Catena;

a *sud*: strada comunale Chiesuol del Fosso-Coronella e proprietà Curia di Vigarano;

ad *est*: ferrovia Ferrara-Bologna.

La zona di ripopolamento e cattura di Arcevia (Ancona), dell'estensione di ettari 1050 circa, di cui al decreto Ministeriale 28 maggio 1949, viene ampliata su fondi adiacenti, della superficie di ettari 386, e resta così delimitata:

lato nord dell'abitato di Arcevia; strada comunale di Sant'Agostino; strada vicinale della costa fino a Costa Alta; strada comunale della Costa; strada vicinale vecchia di Candino; strada comunale Arcevia-Pergola fino al ponte Candino sul torrente Fenella; torrente Fenella fino alla confluenza col fosso del Diavolo; fosso del Diavolo fino alla chiesa di monte Sant'Angelo; strada vicinale di monte Sant'Angelo; casa Destrani; strada vicinale fino all'incontro con la strada della Costa; strada vicinale la Costa-Montefortino; fosso di Montefortino fino a Montefortino; strada comunale di Montefortino; strada comunale di di Sant'Antonio; strada comunale Abbacchio San Genesio; strada detta provinciale vecchia fino al fosso Vallenga; fosso Vallenga; torrente Misa; strada vicinale che da C. Pianetti porta alla strada, detta provinciale vecchia; strada detta provinciale vecchia, fino all'incrocio con la strada provinciale Arceviese; strada comunale per Montefortino; strada della Maestà fino al lato nord dell'abitato di Arcevia.

La predetta zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1436.

La zona di ripopolamento e cattura di Sassocorvaro (Pesaro), dell'estensione di ettari 400 circa, di cui al decreto Ministeriale 3 ottobre 1948, viene ampliata su terreni adiacenti, della superficie di ettari 150 circa, e resta così delimitata:

fiume Foglia; presa d'acqua del Molino Concia; strada per Case nuove; San Vincenzo e Villa di Sopra; fosso di Calavanna; strada per Madonna Mozzicone; fosso Giuncheto; strada per Ca Barbiere; Ca L'Ultimo; La Pieve; Pianello Zingari; Ca Renzo; Cimitero di Santa Maria; Ca Biagio; Ca Marco; Ca Bianco; Ca Biagio; fosso del Pirlo; fiume Foglia.

La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 550 circa.

(4026)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 9/V/7240 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'8 marzo 1935, n. 1125 R/Ga., con cui al sig. Gamper Francesco fu Francesco nato a Laives il 18 aprile 1877, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 gennaio 1950 dal sig. Campi Antonio di Francesco figlio del suddetto, in atto residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 8 marzo 1935, n. 1125 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona del richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campi Antonio di Francesco viene ripristinato nella forma tedesca di Gamper.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie Goldin Anna fu Umberto e dei figli Ines, Francesco e Bruno-Giuseppe.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 giugno 1959

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(3961)

N. 9/V/1441 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, n. 1153 R/Gab., con cui al signor Mayr Augusto di Francesco nato ad Appiano il 27 maggio 1886, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Maio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 giugno 1948 dal sig. Maio Luigi di Augusto figlio del medesimo, in atto residente ad Appiano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 9 marzo 1935, n. 1153 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla persona del richiedente.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Maio Luigi di Augusto viene ripristinato nella forma tedesca di Mayr.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie Christof Rosa fu Augusto e dei figli Luigi, Veronica e Oscar.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curera tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 giugno 1950

Il Vice commissario del Governo: BENUSSI

(3962)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 55096/20400.12.29, in data 14 settembre 1948, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti;

Visto il successivo decreto n. 52833/20400.12.22, in data 30 maggio 1949, relativo al trasferimento della sede di esame presso l'Istituto d'igiene della Università di Roma;

Vista la nota del Prefetto di Chieti in data 17 luglio 1950, n. 22466-22465, con la quale si prospetta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Angelo Cetti, collocato a riposo ed il dott. Dante Cosentino, rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Adolfo Memmo ed il dott. Ary De Sanctis vengono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti, in sostituzione del dott. Angelo Cetti e del dottor Dante Cosentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Chieti.

Roma, addì 18 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4015)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 54645/20400.12.22, in data 10 settembre 1948, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti;

Visto il successivo decreto n. 52833/20400.12.22, in data 30 maggio 1949, con cui veniva disposto il trasferimento della sede di esame presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Vista la lettera del Prefetto di Chieti in data 17 luglio 1950, n. 22466-22465/3, con la quale si propone la sostituzione del vice prefetto dott. Angelo Cetti e del dott. Dante Cosentino, rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice, impossibilitati a prendere parte ai lavori in seno alla Commissione medesima;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Adolfo Memmo ed il dott. Ary De Sanctis vengono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti, in sostituzione del vice prefetto dott. Angelo Cetti e del dott. Dante Cosentino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Chieti.

Roma, addì 18 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4016)

Avviso di rettifica

Nel decreto Presidenziale 1° marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 27 giugno 1950, con il quale è stato bandito il concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, la lettera *A*) dell'art. 4 deve essere sostituita come segue:

A) Estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio.

(4017)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.